

7.6.2013

A7-0146/ 001-021

EMENDAMENTI 001-021

presentati da commissione per la pesca

Relazione

Diane Dodds

A7-0146/2013

Piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

Proposta di regolamento (COM(2012)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione *deve* essere corretta.

Emendamento

(2) Gli Stati membri hanno fatto ricorso a metodi differenti per calcolare lo sforzo nel corso degli anni di riferimento e il consumo dello sforzo notificato nell'ambito del piano. Ciò ha permesso di esercitare uno sforzo maggiore rispetto al livello previsto dal piano e tale situazione *dovrebbe* essere corretta ***attraverso la standardizzazione delle metodologie utilizzate dai vari Stati membri per calcolare lo sforzo.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il mantenimento del tasso di mortalità per pesca a un livello

sostenibile, sulla base dei pareri scientifici, dovrebbe contribuire a ricostituire gli stock ittici. Gli Stati membri dovrebbero attribuire la priorità allo sviluppo e alla promozione di misure e di incentivi volti a evitare le catture indesiderate. È necessario attribuire un sostegno finanziario per l'uso appropriato di misure selettive.

Motivazione

Misure diverse dalla riduzione automatica del TAC e l'adeguamento dello sforzo di pesca sono utili per raggiungere gli obiettivi fissati nel piano.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste.

Emendamento

(8) Tenuto conto dell'elevato livello di rigetti di merluzzo bianco osservato nel corso del periodo di applicazione del piano, è necessario che gli Stati membri adottino opportune iniziative al fine di ridurre al minimo *e, ove possibile, eliminare* tali rigetti, fra l'altro ripartendo le proprie possibilità di pesca tra le navi in modo tale da allineare per quanto possibile i contingenti alle catture previste.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all'allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende

Emendamento

1. Ai fini del presente regolamento, lo sforzo di pesca esercitato da un gruppo di navi è dato dalla somma dei prodotti delle potenze in chilowatt di ciascuna nave per il numero di giorni di presenza di ciascuna nave nella zona di cui all'allegato I. Per giornata di presenza in una zona si intende

qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona ed è fuori dal porto.

qualsiasi periodo continuativo di 24 ore (o parte di esso) durante il quale una nave si trova all'interno della zona ed è fuori dal porto ***o, a seconda dei casi, utilizza i propri attrezzi da pesca all'interno della zona.***

Motivazione

L'emendamento consentirà lo sviluppo di nuovi metodi per conteggiare il periodo in mare (ad esempio il tempo di immersione delle reti da posta) potenzialmente in grado di incentivare meglio i comportamenti atti a evitare le catture di merluzzo bianco.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nel calcolare una giornata di presenza in una zona, gli Stati membri devono far uso dello stesso metodo utilizzato per stabilire il valore di riferimento dello sforzo di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a).

Emendamento

2 Gli Stati membri ***calcolano le giornate di presenza in una zona, conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1224/2009.***

Motivazione

Il riferimento all'articolo 26 del regime di controllo consente di mantenere il metodo di controllo dello sforzo definito nel regolamento controllo. Il metodo non deve essere modificato nel piano merluzzo bianco modificato.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, il Consiglio può decidere un livello di TAC alternativo qualora, secondo pareri

scientifici, tale livello risulti più appropriato ai fini del raggiungimento degli obiettivi del piano.";

Motivazione

L'emendamento consentirebbe al Consiglio di fissare un diverso TAC nei casi in cui il rigoroso rispetto del piano di gestione comporti un allontanamento dagli obiettivi del piano stesso in termini di ricostituzione; ad esempio, per il merluzzo bianco del Mare del Nord, nel 2013 è stato suggerito, nel rigoroso rispetto del piano, un taglio del 20% a dispetto del graduale miglioramento degli stock rilevato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), il quale nel successivo parere ha riconosciuto che il provvedimento sarebbe servito unicamente ad aumentare i rigetti senza per questo ridurre la mortalità.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 9

Testo della Commissione

(2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

1. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20% ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente e, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 25% rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 25% rispetto ai TAC dell'anno precedente.

2. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente al paragrafo 1, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat,

Emendamento

(2) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Procedimento speciale per la fissazione dei TAC

1. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 7, i TAC per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati al livello indicato dai pareri scientifici. Tuttavia, se il livello indicato dai pareri scientifici è superiore di oltre il 20% ai TAC dell'anno precedente, essi sono fissati a un livello superiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente e, se il livello indicato dai pareri scientifici è inferiore di oltre il 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente, sono fissati a un livello inferiore del 20% rispetto ai TAC dell'anno precedente.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora i pareri scientifici indichino che la pesca diretta non debba avere luogo e che

nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda sono fissati a un livello corrispondente a:

(a) una riduzione del 25% rispetto al TAC dell'anno precedente,

o, se così raccomandato dai pareri scientifici,

(b) una riduzione non superiore al 25 %, rispetto al TAC dell'anno precedente, in combinazione con altre misure adeguate.

i) le catture accessorie debbano essere ridotte al minimo o al livello consigliato dal CSTEP o dal CIEM, e/o

ii) le catture di merluzzo bianco debbano essere ridotte al livello consigliato dal CSTEP o dal CIEM,

il Consiglio decide di non applicare adeguamenti annuali al totale ammissibile di catture nell'anno successivo, a condizione che il TAC fissato sia applicabile alle sole catture accessorie.

3. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non venga convenuto un livello diverso di TAC."

3. Qualora non si disponga di informazioni sufficienti per fissare i TAC conformemente all'articolo 8, i TAC per lo stock di merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale sono fissati applicando, mutatis mutandis, i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a meno che in esito alle consultazioni con la Norvegia non venga convenuto un livello diverso di TAC."

Motivazione

L'emendamento deve contribuire a evitare riduzioni automatiche in attesa di informazione scientifica affidabile. La presente disposizione doveva essere applicata in circostanze eccezionali, ma nel corso del tempo è diventata una norma il che significa che, nel caso delle zone di cui al presente articolo, i TAC sono stati ridotti in modo significativo e ulteriori tagli automatici porteranno alla chiusura effettiva delle attività di pesca al merluzzo bianco, aumentando di conseguenza i rigetti. Il CSTEP ha concluso che, per raggiungere gli obiettivi del piano merluzzo bianco, in determinati casi (ad esempio nelle attività di pesca accessoria) consentire una maggiore e più opportuna flessibilità, in modo da riflettere il parere scientifico su una base caso per caso.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1– parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono escludere lo sforzo di pesca esercitato da una nave **nel corso di una bordata dal computo dello sforzo esercitato rispetto allo sforzo di pesca massimo ammissibile se:**

Emendamento

1. Gli Stati membri possono escludere lo sforzo di pesca esercitato da una nave **purché sussista una delle seguenti condizioni:**

Motivazione

Una parziale esenzione dallo sforzo sarebbe opportuna in un contesto di pesca mista nell'ambito del quale i pescherecci spesso dispongono di una quota di catture di merluzzo bianco.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione

c). nel corso di quella bordata la nave in questione **tiene a bordo un unico** attrezzo regolamentato e tale attrezzo figura nell'elenco di cui al paragrafo 2.

Emendamento

c) nel corso di quella bordata la nave in questione **utilizza un tipo di** attrezzo regolamentato e tale attrezzo figura nell'elenco di cui al paragrafo 2, **se la nave tiene a bordo un altro attrezzo nel corso della bordata, esso dev'essere stivato in conformità dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.**

Motivazione

Nella versione attuale, la formulazione è imprecisa e impedisce di tenere a bordo altri attrezzi che possono rivelarsi indispensabili nel corso di una bordata per la pesca in altro luogo o la pesca di altre specie. È opportuno rammentare che in caso di avaria di un attrezzo, le navi dispongono di attrezzi di riserva siti sotto il ponte. Gli altri attrezzi necessari per la pesca di altre specie o in altro luogo sono generalmente siti sotto il ponte della nave. È quindi opportuno precisare che un tipo di attrezzo regolamentato può essere utilizzato a bordo di una nave in un qualsiasi momento.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, e conformemente ai pareri scientifici, il Consiglio stabilisce un elenco di zone esterne alle zone di distribuzione del merluzzo bianco e un elenco degli attrezzi le cui caratteristiche tecniche comportano catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5% delle catture totali misurate in peso.

Emendamento

2. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, e conformemente ai pareri scientifici, il Consiglio stabilisce un elenco di zone esterne alle zone di distribuzione del merluzzo bianco e un elenco degli attrezzi le cui caratteristiche tecniche comportano catture di merluzzo bianco inferiori all'1,5% delle catture totali misurate in peso. ***Una volta approvati, gli attrezzi o le zone proposti da uno Stato membro sono a disposizione anche degli altri Stati membri.***

Motivazione

Gli attrezzi o le zone approvati dal CSTEP come descritto al paragrafo 1 dovrebbero essere a disposizione di tutti gli Stati membri. In tal modo l'attuale procedura di approvazione, che prevede richieste separate per l'approvazione dell'utilizzo del medesimo attrezzo da parte di diversi Stati membri, risulterebbe significativamente accelerata.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di adeguamento del valore di riferimento di cui al paragrafo 1 entro ***[entro il termine di un anno a decorrere dall'adozione della presente modifica — sarà inserita la data esatta].***

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di adeguamento del valore di riferimento di cui al paragrafo 1 entro ***il 31 dicembre di ogni anno.***

Motivazione

Ai fini di una continua innovazione della selettività degli attrezzi, il valore di riferimento dovrebbe essere modificato annualmente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora si applichi il paragrafo 1, gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, per il gruppo di sforzo interessato ***detraendo un quantitativo di sforzo equivalente al quantitativo di sforzo esercitato dalla nave partecipante nell'anno precedente a quello di esclusione dal regime dello sforzo di pesca.***

Emendamento

2. Qualora si applichi il paragrafo 1, gli Stati membri adeguano lo sforzo di pesca massimo ammissibile fissato a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, per il gruppo di sforzo interessato. ***La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate relative all'adeguamento dello sforzo di pesca massimo ammissibile di cui sopra. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 32.***

Motivazione

Il nuovo articolo 11 quater previsto dalla proposta della Commissione va accolto con soddisfazione in quanto il controllo dello sforzo è superfluo in relazione ai pescherecci che partecipano alla pesca pienamente documentata, dal momento che tutte le catture di merluzzo bianco sono conteggiate nell'ambito della quota e la mortalità del pesce è fissata. Occorre invece raccomandare la riduzione dei valori di riferimento dello sforzo così come previsto dalle disposizioni ora contenute nell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 237/2010 della Commissione, il quale impone una riduzione dei valori di riferimento 2004-2006 (o 2005-2007) equivalente al contributo dei pescherecci partecipanti nel medesimo periodo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Sono vietati i trasferimenti di contingenti di merluzzo bianco da e verso le navi escluse dal regime dello sforzo di pesca a norma del paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Il rischio legato ai rigetti di merluzzo bianco da parte dei pescherecci che non partecipano a prove di attività di pesca pienamente documentata è meramente teorico. Non esistono prove circa l'aumento dei rigetti da parte della flotta che pratica una pesca non pienamente documentata. Piuttosto si è verificata una diminuzione dei rigetti da parte della flotta del Mare del Nord durante il periodo di attuazione del piano di ricostituzione del merluzzo bianco. L'ipotesi avanzata dal CSTEP non è quindi suffragata da prove scientifiche attualmente disponibili. In assenza di tali prove non è opportuno avanzare proposte.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quinquies – titolo

Testo della Commissione

Misure **transitorie** relative alle esclusioni

Emendamento

Misure relative alle esclusioni **ottenute in precedenza**

Motivazione

Le esclusioni ottenute non devono semplicemente essere transitorie; devono coprire il periodo di validità del regolamento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 11 quinquies – introduzione

Testo della Commissione

Le esclusioni dal regime dello sforzo di pesca già in vigore prima del [__ — **sarà inserita la data esatta**] continuano ad applicarsi per tutto il tempo in cui restano soddisfatte le condizioni in base alle quali tali esclusioni sono state concesse. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione ogni informazione pertinente che le consenta di accertare che tali condizioni restano soddisfatte".

Emendamento

Le esclusioni dal regime dello sforzo di pesca già in vigore prima del ...* continuano ad applicarsi per tutto il tempo in cui restano soddisfatte le condizioni in base alle quali tali esclusioni sono state concesse. Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione ogni informazione pertinente che le consenta di accertare che tali condizioni restano soddisfatte".

*** GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Motivazione

È opportuno indicare la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 - lettera a)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20%, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

(a) nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

(b) nei casi in cui si applica ***l'articolo 9, paragrafo 1***, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente;

(c) nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 2, applicando una percentuale di riduzione non superiore al 25% rispetto allo sforzo di pesca massimo ammissibile per i gruppi di sforzo interessati nell'anno precedente, insieme ad altre misure adeguate."

Emendamento

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i gruppi di sforzo aggregati le cui catture cumulate in percentuale, calcolate ai sensi del paragrafo 3, lettera d), sono pari o superiori al 20%, si applicano adeguamenti annuali. Lo sforzo di pesca massimo ammissibile dei gruppi interessati è calcolato come segue:

a) nei casi in cui si applicano gli articoli 7 o 8, applicando al valore di riferimento la stessa percentuale di adeguamento prevista in tali articoli per la mortalità per pesca;

b) nei casi in cui si applica ***l'articolo 9***, applicando allo sforzo di pesca la stessa percentuale di adeguamento applicata al TAC rispetto all'anno precedente.

Motivazione

L'emendamento è necessario per garantire la coerenza a seguito delle modifiche all'articolo 9 proposte.

Emendamenti 8 e 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 12 bis

Per ottenere tassi di mortalità per pesca sostenibili, sulla base dei pareri scientifici, deve essere attuata un'eliminazione graduale dei rigetti. Gli Stati membri introducono a tal fine attrezzi e altre misure con il sostegno finanziario del fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Gli Stati membri consultano il competente consiglio regionale consultivo e il CIEM e/o il CSTEP e le parti interessate sulle misure da adottare."

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Quando i dati scientifici indicano che, per un determinato **gruppo di sforzo, oltre il 10% delle catture totali di merluzzo bianco è costituito da rigetti, o quando l'assegnazione del contingente non corrisponde alle catture previste ed è probabile che dia luogo a rigetti di merluzzo bianco**, lo Stato membro interessato adotta misure immediate al fine di ridurre al minimo tali rigetti.

5. Quando i dati scientifici indicano che, per un determinato **attrezzo, rigetti consistenti di merluzzo bianco hanno luogo sull'insieme del periodo di gestione**, lo Stato membro interessato adotta misure immediate al fine di ridurre al minimo tali rigetti.

Motivazione

Il 10% non è rappresentativo del contributo effettivo di un determinato attrezzo alla mortalità per pesca del merluzzo bianco. Con il TAC a "0" nella Scozia occidentale, potrebbero esserci significativi tassi di rigetti per un tasso di cattura basso.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) all'articolo 16, paragrafo 3, i termini "nel 2009" sono soppressi.

Motivazione

L'emendamento offre agli Stati membri la flessibilità necessaria per conciliare le attività di pesca che non sfruttano gli stock di merluzzo bianco con l'evoluzione geografica. L'emendamento è in linea con l'obiettivo della Commissione, dichiarato nella sua relazione, di introdurre una maggiore flessibilità nel piano per questi stock.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1342/2008

Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. all'articolo 17, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Quando le cpue effettuate dal gruppo di attrezzi cedente sono inferiori a quelle del gruppo di attrezzi ricevente, lo Stato membro applica un fattore di correzione all'entità dello sforzo del gruppo di attrezzi ricevente in modo da compensare le cpue più elevate di quest'ultimo. Gli Stati membri non effettuano tale adeguamento quando dimostrano che il trasferimento è effettuato al fine di evitare le catture di merluzzo bianco o nel quadro di misure di limitazione dei rigetti legati al rispetto della normativa dell'Unione sull'utilizzo degli attrezzi di pesca."

Motivazione

La misura è volta a mantenere uno sforzo costante fra i vari tipi di attrezzi. L'obiettivo è obsoleto e in contrasto con quelli attuali volti a stimolare la selettività. In effetti, optando per reti a maglie di dimensioni maggiori, ad esempio, e modificando il gruppo di un tipo di attrezzo, il volume dello sforzo di una nave può diminuire. È pertanto opportuno consentire alle navi di trasferire il proprio sforzo di pesca, senza esserne dissuase e penalizzate.